



# COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N.12**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TASSA RACCOLTA SUI RIFIUTI "TARI" ANNO 2019**

L'anno **duemiladiciannove**, addì **venticinque**, del mese di **febbraio**, alle ore **21:00** nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **PUBBLICA ORDINARIA** di \* **CONVOCAZIONE**.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PESSIONE Matteo	SINDACO	X	
GRISTINA Giorgio	VICE SINDACO	X	
MAINA Giovanni Battista	CONSIGLIERE	X	
FAZION Micaela	CONSIGLIERE		X
SPAGNOLO Cinzia Agnese	CONSIGLIERE	X	
BORETTO Giovanni	CONSIGLIERE	X	
CASOLI Maria Rosaria	CONSIGLIERE	X	
GIUDICE Pier Paolo	CONSIGLIERE	X	
DE BONIS Marco	CONSIGLIERE	X	
UZIARD Ester	CONSIGLIERE		X
AGRESTA DIOMIRA	CONSIGLIERE		X
PEDUSSIA Marco	CONSIGLIERE	X	
GRAMARI Francesco	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	10
		Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **DR. VITO MARIO BURGIO**.

**PESSIONE DOTTOR MATTEO** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'Art.54 D.Lgs. 15 Dicembre 1997 N.446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *“le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”*;

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L.27 Dicembre 2006 n.296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**VISTO** il disegno di legge di Bilancio per l'anno 2019, che ha fissato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli Enti Locali per l'esercizio 2019 a Marzo 2019;

**VISTO** l'art.1, comma 639 L.27 Dicembre 2013 n.147 (Legge di Stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° Gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**VISTO** che la Tari, non era sottoposta a blocco, va segnalata la proroga della possibilità di derogare ai coefficienti di produzione dei rifiuti nei limiti del 50% dei valori minimi o massimi previsti dal Dpr 158/1999, proroga necessaria ad evitare aumenti generalizzati per tutti gli utenti

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, ai Comuni è stata accordata la possibilità di prevedere, per gli anni 2014 – 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e ha potuto altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;

- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, per gli anni 2014 – 2017 i Comuni hanno potuto deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura ha potuto essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

**CONSIDERATO**, sotto questo profilo, che la giurisprudenza più recente, in merito alla discrezionalità nella scelta dei coefficienti, ha evidenziato che gli enti non hanno un obbligo di motivazione se rispettano i limiti imposti dalla legge (Tar Lecce, sentenza n. 486/2016; Cass. Civ., sentenze n. 11966/2016-8351/2015-7044/2014),

**CONSIDERATO** che, con i piani finanziari 2019 dovrebbe applicarsi anche la norma dettata dall'art. 1, comma 653 L. 147/2013, in base alla quale *“il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

**CONSIDERATO** che tale disposizione si riferisce ai fabbisogni approvati con il DPCM 29 dicembre 2016, il quale ha fornito, tra l'altro, le specifiche tecniche utilizzate per il calcolo del fabbisogno standard relativo al servizio di gestione dei rifiuti, con una elaborazione statistica che, partendo da alcune variabili relative al servizio (di contesto, di gestione, di territorialità), consente di stimare il costo complessivo del servizio che l'Ente dovrebbe sostenere, in buona parte dei casi con risultati inferiori ai costi effettivi del servizio che risultano dai piani finanziari degli Enti;

**CONSIDERATO** che, in assenza di una proroga di tale disposizione, ove dovesse prevalere una lettura rigorosa della norma del comma 653, tale da impedire l'inserimento del piano finanziario di costi superiori ai fabbisogni standard, per diversi enti si determinerebbe una mancata copertura con la tasa del differenziale tra i costi effettivi e fabbisogni standard;

**RITENUTO** necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2019, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2019;

**VISTO** l'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, il quale dispone che, ai fini della determinazione delle tariffe della TARI, deve tenersi conto dei costi riportati nel Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno precedente, con i relativi adeguamenti all'anno in corso;

**VISTA** la sentenza n. 16972/2015 della Corte di Cassazione che ha suggerito dei coefficienti medi di produzione rifiuto kc e kd proporzionali alla categoria dei "bed and breakfast" gestiti in modalità professionali o non facendo espresso riferimento al D. Lgs. n. 79/2011 e recepito all'art. 39 comma 7 del Regolamento I.U.C.;

**DATO ATTO CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2017 è stato approvato il Regolamento che istituisce e disciplina la TARI Tassa Comunale sui rifiuti nel territorio di questo Comune;

**DATO ATTO CHE** la versione del Piano Finanziario, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale è definito partendo dalle stesse voci di costo a totale copertura.

**RICHIAMATE** le linee guida per la redazione del Piano Finanziario, redatte dal gruppo di lavoro istituito presso il Dipartimento delle Finanze;

**DATO ATTO**, inoltre che, nel Piano Finanziario, la suddivisione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche è stato effettuato secondo quanto riportato nelle linee guida sopra richiamate e secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 658 della Legge di Stabilità 2014;

**RILEVATO CHE** il costo complessivo del servizio 2019 in previsione, come si evince dall'allegato Piano Finanziario, è pari ad € 804.398,00;

**DATO ATTO CHE** si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 come proposti dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999 e tenendo conto delle successive disposizioni riportate all'art. 5 del D.L. 102/2013;

**RISCONTRATA** la propria competenza, ai sensi dell'art. 42.2.b) TUEL;

**VISTO** lo Statuto Comunale vigente;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli, espressi sulla presente proposta di deliberazione da parte dei Responsabili dei relativi Servizi in ordine alla regolarità tecnica, tecnico-amministrativa e contabile, ai sensi del D.Lgs. del 18/08/2000 n° 267, art. 49;

**CON N.10 VOTI favorevoli espressi in forma palese dal Sindaco e dai 9 Consiglieri presenti sui 12 assegnati al Comune;**

**DELIBERA**

1. Di approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (ed assimilati), dove risultano in particolare evidenziati i costi del servizio e gli elementi necessari all'attribuzione della parte fissa e di quella variabile delle tariffe TARI, per le utenze domestiche e non domestiche secondo la normativa vigente.

2. di confermare anche per l'anno 2019 le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti, riservandone il possibile aggiornamento in sede di eventuale revisione delle tariffe TARI da effettuarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2019;

3. Di prendere atto che, così come indicati nel Piano Finanziario, i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (ed assimilati) per l'anno 2019 sono stimati in € 804.398,00;

4. di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

5. di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**CON N.10 VOTI favorevoli espressi in forma palese dal Sindaco e dai 9 Consiglieri presenti sui 12 assegnati al Comune;**

### **DELIBERA**

**Di dichiarare la presente deliberazione, per motivi di urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267.**

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
Firmato digitalmente  
PESSIONE Dottor Matteo

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Firmato digitalmente  
DR. VITO MARIO BURGIO